



COMUNE DI BORGARO TORINESE

PROVINCIA di TORINO

C.A.P. 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

IL SINDACO

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 17 ottobre 2002

RENDE NOTO

con la deliberazione suddetta è stato approvato il regolamento per la disciplina del fumo nel territorio comunale.

AMBITO DI APPLICAZIONE – ART. 2 DEL REGOLAMENTO

Il divieto di fumo deve essere applicato in tutti i locali individuati dall'art. 1 della Legge n. 584/1975 e s.m.i., nonché in **tutti i locali chiusi di pubblico esercizio**.

ESENZIONI – ART. 3 DEL REGOLAMENTO

In deroga al divieto di fumo possono essere istituite apposite aree destinate ai fumatori, secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 del regolamento.

OBBLIGHI DEI RESPONSABILI – ART. 4 DEL REGOLAMENTO

I responsabili della struttura, direttamente o tramite personale espressamente incaricato allo scopo, devono:

- a) individuare i locali soggetti al divieto di fumo con le caratteristiche di cui all'art. 2
- b) curare l'apposizione dei cartelli di divieto di fumo
- c) vigilare sull'osservanza del divieto di fumo
- d) procedere ad eventuali accertamenti secondo le modalità di cui all'art. 6
- e) applicare le norme per le aree riservate ai fumatori.

I cartelli di divieto di fumo devono contenere le indicazioni di:

- a) divieto di fumo
- b) della norma che impone il divieto
- c) sanzioni applicabili
- d) soggetto responsabile
- e) soggetto incaricato.

SANZIONI – ART. 5 DEL REGOLAMENTO

La sanzione amministrativa per le trasgressioni del divieto di fumo nei locali individuati all'art. 1 della Legge n. 584/1975 e s.m.i. è prevista nel pagamento di una somma di danaro da Euro 25 ad Euro 250, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Le persone di cui all'art. 2 della Legge n. 584/1975 che non ottemperino alle disposizioni per le trasgressioni al divieto di fumo e alle segnalazioni ai pubblici ufficiali, sono soggette al pagamento di una somma da Euro 200 ad Euro 2.000; tale somma è aumentata della metà nelle ipotesi contemplate dall'art. 5, comma 1, lettera b) della Legge n. 584/1975 e s.m.i.

Le stesse sanzioni sono previste per la trasgressione al divieto di fumo nei locali individuati con il presente regolamento.

A V V E R T E

LA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO ENTRERÀ IN VIGORE IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2002

I N F O R M A

Il testo integrale del regolamento è depositato presso la segreteria comunale a disposizione di chiunque ne chieda visione.

Dalla residenza municipale, lì 07.11.2002

IL SINDACO
Sen. Giuseppe VALLONE